



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI TEMPORANEI DI ACCOGLIENZA (CTA) COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPIENZA FINO A 50 POSTI E CON ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN RETE

CIG B0F31A3610

VISTA la Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante “Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell’Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO Il decreto in data 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio 2021, con cui il Ministro dell’Interno ha approvato il “Nuovo schema di Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30/10/1995, n. 451, convertito con L. 29/12/1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D. Lgs. 18/8/2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all’art. 17, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, prima di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 9451 del 10.03.2023 concernente le procedure di scelta del contraente in caso di arrivi consistenti e ravvicinati ed il relativo parere dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale è fatta salva,



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

comunque, la possibilità di procedere ad affidamenti in via di urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n.142/2015, qualora le circostanze di provvedere alla sistemazione dei migranti in arrivo lo rendessero necessario, nonché ad affidamenti diretti entro le soglie di legge, senza che operino gli ulteriori limiti stabiliti dalla disciplina del Codice degli appalti (art. 36, comma 2 lett. a) e b), d.lgs. n. 50/2016);

VISTO l'art. 6 ter del decreto legge 10 marzo 2023 nr 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n.50 recante "disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina" che, modificando l'art 10 comma 1 del D. Lgs. n. 142/2015 e ss.mm.ii. che ha ridotto le prestazioni da rendersi ai cittadini stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza non prevedendo più le prestazioni di assistenza psicologica, della somministrazione di corsi di lingua italiana e dei servizi di orientamento legale e al territorio;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione prot. nr. 5903 del 13 giugno 2023 con la quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni applicative nelle more dell'adozione di un nuovo schema di capitolato che recepisca le modifiche apportate alle prestazioni da rendersi in accoglienza;

VISTA la determina prot. n. 14507 del 22.2.2024, con la quale la scrivente ha disposto la pubblicazione, sul sito della Prefettura di Modena, di un avviso "per la manifestazione di interesse al fine di procedere, con la massima urgenza, ad apposita indagine esplorativa volta all'individuazione di idonei operatori economici per l'affidamento diretto in convenzione, secondo i limiti e le prescrizioni del d.lgs. 36/2023, del servizio di accoglienza temporanea, in centri ricettivi (CTA) costituiti da singole unità abitative con capienza fino a n.50 posti e con gestione dei servizi in rete nei termini di cui sopra per il periodo marzo 2024 - dicembre 2024";

VISTO l'Avviso pubblicato il 22.2.2024 sul sito internet istituzionale della Prefettura - U.T.G. di Modena, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

CONSIDERATO che in ragione dell'attuale situazione di notevole incremento dei flussi migratori dei soggetti richiedenti protezione internazionale che raggiungono il Paese per ricevere accoglienza, anche a causa delle crisi geopolitiche internazionali in atto, si è accentuata negli ultimi mesi l'esigenza di urgenti misure straordinarie di assistenza, come si evince dalle continue e pressanti richieste di collocazione che pervengono a questa Prefettura;

RILEVATO che il sistema di accoglienza gestito da questa Prefettura attraverso la rete dei CAS, allo stato, non è più in grado di far fronte alla descritta situazione in maniera completa, nonostante le procedure di gara avviate rispetto alle quali vi è stata una partecipazione insufficiente rispetto alle esigenze da parte di potenziali gestori, con la conseguenza che non risulta al momento disponibile



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

nessun posto oltre quelli previsti dalle Convenzioni in essere, finanche a seguito dell'aumento prestazionale del quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che, in ragione dell'attuale afflusso straordinario di migranti sul territorio e della conseguente grave criticità allocativa in atto, si è reso necessario l'approntamento di soluzioni anche temporanee atte ad assicurare una prima assistenza anche a mezzo di Centri Temporanei di Accoglienza - C.T.A. - volti essenzialmente a fornire una prima assistenza ai cittadini stranieri presenti sul territorio, prodromica rispetto all'inserimento nei C.A.S. di questa provincia, sia in ragione dell'attivazione di ulteriori strutture, sia a seguito delle previste uscite degli ospiti accolti, attività per il perfezionamento delle quali è richiesto un tempo maggiore di quello relativo alle esigenze di accoglienza per i nuovi ingressi;

RITENUTO, per quanto sopra, sussistente il requisito "dell'estrema urgenza" previsto dalla norma di cui al citato art. 11, comma 2, D.lgs. n. 142/2015, anche con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali a enti del terzo settore e cooperative sociali, secondo cui i casi di estrema urgenza che consentono di ricorrere a un affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara devono presentare i seguenti requisiti: 1) imprevedibilità dell'evento, che può concretizzarsi, ad esempio, in un improvviso ed imprevedibile aumento dei richiedenti asilo, 2) impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali e quelli previsti per le procedure di gara accelerate per far fronte ai bisogni immediati dei rifugiati, 3) nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza, 4) utilizzo della deroga nella misura strettamente necessaria (principio di proporzionalità);

CONSIDERATO che al suddetto avviso di ricerca manifestazione di interesse sul mercato di operatori in grado di mettere a disposizione ulteriori strutture alle condizioni nel medesimo indicate mediante l'affidamento diretto previsto dall'art. 11, comma 2, D.lgs. n. 142/2015, hanno aderito n. 2 operatori economici operanti nel territorio e già affidatari di servizi analoghi, che hanno offerto complessivamente n. 47 posti, di cui n. 17 non immediatamente disponibili, come da verbale del RUP prot. n. 16569 del 29 febbraio 2024;

TENUTO CONTO che la straordinaria situazione creatasi non consente il completamento della procedura di tipo negoziata con l'acquisizione delle offerte tecniche ed economiche, anche alla luce della inapplicabilità al territorio di questa provincia dell'Ordinanza di protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 adottata a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 dello stato di emergenza sul territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo;

VISTA la determina di prot. n. 22657 in data 22.3.2024 con cui si dispone di affidare all'o.e. Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale con sede in Modena - Viale Gramsci, 10 il servizio di accoglienza per il numero dei posti indicati nell'adesione alla manifestazione pari a un massimo di 30 posti presso la struttura ricettiva temporanea (CTA) (art. 1, comma 2 lett. "a", del capitolato - centro costituito da



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

singole unità abitative fino a 50 posti con organizzazione dei servizi in rete), ubicata nel territorio della provincia di Modena e precisamente presso la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli con sede in Finale Emilia (MO) Piazza don Bosco, 1;

CONSIDERATO che:

- ad oggi non è possibile soddisfare numerose istanze di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, non essendovi disponibilità di posti idonei nei centri di accoglienza straordinaria della provincia già attivati;
- risulta comunque necessario ed indifferibile porre in essere con urgenza ogni azione allo scopo di incrementare da subito la disponibilità di posti di accoglienza, nelle more dell'avvio ed espletamento dell'ordinaria procedura di gara;
- il Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale CF/P.IVA 03228620369 - con sede legale a Modena - Viale Gramsci, 10 di cui è noto a questo Ufficio il possesso delle necessarie capacità tecnico professionali in quanto operatore economico già precedentemente selezionato a seguito di gara pubblica - ha manifestato l'immediata disponibilità di n. 30 posti in accoglienza in una struttura da adibire a centro costituito da singole unità;

RITENUTO:

- che non si è proceduto ad alcuna selezione dell'offerta, oltre che per i già menzionati motivi di urgenza, anche perché già in fase esplorativa, a seguito dell'avviso pubblico, sono stati offerti un numero di posti di gran lunga inferiore alle esigenze della stazione appaltante da parte di operatori economici di comprovata affidabilità poiché già assegnatari di servizi analoghi;
- che stante l'urgenza di sistemazione di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che non consente di procedere mediante procedura di gara in quanto i tempi tecnici di espletamento risulterebbero incompatibili con le anzidette urgenti necessità;
- di avvalersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d. lgs n. 142/2015 della procedura di affidamento diretto, entro i limiti derivanti dalle soglie europee di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) € 140.000,00 ovvero lett. d) € 750.000,00 per gli appalti e i servizi sociali e di altri elencati all'allegato XIV alla Direttiva europea n. 2014/24/UE, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dall'art. 50, comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. n. 36/2023 in adesione al parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato richiamato nella predetta ministeriale;

VISTA la RDO n. 4142855 e relativa adesione da parte dell'o.e. Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale che ha offerto un ribasso percentuale unico dello 0,2% sull'importo a base d'asta e l'importo di € 1,63 per singolo kit;

TRA

La Prefettura U.T.G. di Modena, con sede in Viale Martiri della Libertà, 34, CF 80001270364 - e-mail pec: protocollo.prefmo@pec.interno.it, qui rappresentata da Patrizia Vicari in qualità di Vice Prefetto Vicario;

E



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

L'Impresa Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale, con sede legale in Modena cap 41126, Viale Gramsci, n. 10 - C.F./ P.I. 0322862036, e-mail pec: consorzio@pec.gruppoceis.org, qui rappresentata dal sig. Mengoli Giovanni nato a Bologna il 26/11/1968 CF MNGGNN68S26A944P in qualità di rappresentante legale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione e il funzionamento di centri di accoglienza, di cui all'art. 11 del D.lgs 142/2015, costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti, messi a disposizione dall'affidatario.
2. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 8, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e c), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi è assicurata in modalità di rete di cui al successivo comma 3.
3. I servizi previsti dalla presente convenzione e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A- REV è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza per ciascun centro. La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1 -bis).
4. I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti dall'affidatario presso i centri messi a disposizione, per nr. complessivo di posti pari a **30** offerti in sede di adesione alla manifestazione di interesse, presso le seguenti strutture:

Comune	indirizzo	Capienza
Finale Emilia	Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli Piazza Don Bosco, 1	30

con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- Dalla presente dalla presente convenzione e dagli atti in essi richiamati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati;
- dal Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

5. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
6. I servizi devono essere resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Modena che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.
7. L'aggiudicatario è definito Ente Gestore.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i servizi di seguito descritti - secondo quanto stabilito nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto - Capitolato d'appalto, Allegato 1 bis (specifiche tecniche), Allegato A – Rev. (dotazione minima di personale):

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici o le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa.
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Il servizio comprende:



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

1. il servizio di mediazione linguistico–culturale. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
3. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis);
4. il servizio di lavanderia, costituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
5. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*;
- pannolini per i nuclei familiari con neonati di età non superiore a 30 mesi;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1 -bis).
2. Le derrate sono distribuite in via esclusiva dall'ente gestore.
3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - c) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - d) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario.
2. I servizi di cui alle lettere a) e c) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. È obbligo dell'ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando, con piena assunzione di responsabilità, sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto dal citato Allegato 1-bis. I rimanenti servizi di cui alle lettere b) e d) sono espletati a cura dell'ente gestore.

Articolo 5

Personale

1. L'ente gestore si impegna a rispettare nello svolgimento dei servizi in appalto un piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, che sarà comunicato prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto o comunque entro il più breve tempo possibile dall'avvio dell'esecuzione per le difficoltà oggettive lo stesso dovrà affrontare nell'organizzazione dei vari servizi da garantire a causa della situazione di emergenza determinatasi che non ha consentito l'affidamento con congruo anticipo.
2. Conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara, ai sensi degli articoli art. 57, comma 1 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, il gestore è tenuto:
 - ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore Cooperative sociali (per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo);
 - a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto. Qualora l'aggiudicatario svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro medesimo, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

- ad assicurare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni di manodopera occorrenti per l'esecuzione dell'appalto o di attività ad esso connesse e strumentali, le assunzioni necessarie a favore dell'occupazione giovanile, femminile e di soggetti disabili e/o svantaggiati.
- 3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili.
- 4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
- 5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A REV..
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
- 6. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta a una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A REV.
- 7. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta al gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
- 8. Il gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1 -bis).

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della Salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere,
2. Conformemente all'art. 11, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'Aggiudicatario ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore Cooperative sociali per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, l'Aggiudicatario deve continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Il gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico del gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

7. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9

Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
2. Nelle strutture di cui al presente contratto sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'Interno 22.7.2021, di concerto con il Ministro della Salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, **modifiche dell'ubicazione** delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

Articolo 10

Responsabilità e copertura assicurativa

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Modena sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto si impegna a stipulare idonea **polizza assicurativa contro i rischi professionali**.

Articolo 11

Determinazione dell'importo della convenzione

Giusta la decisione n. 14507 del 22.2.2024 con cui si dispone la pubblicazione su sito istituzionale dell'avviso per la manifestazione di interesse volta ad individuare idonei operatori economici per l'affidamento diretto in convenzione del servizio di accoglienza temporanea e la successiva decisione di contrarre di prot. n. 22657 in data 22.3.2024 di affidamento diretto del servizio di accoglienza, la Prefettura corrisponderà l'importo di euro di € 35,71, oltre IVA se dovuta, procapite/prodie per i centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi e con gestione dei servizi in rete (art. 1, comma 2, lett. "a" del capitolato).

La Prefettura corrisponderà pertanto l'importo di **€ 31,18 = (trentuno/18), oltre IVA se dovuta, pro capite/pro die per ciascun ospite accolto. Per i nuclei familiari interessati dalla presenza di un neonato di età non superiore a 30 mesi il prezzo riconosciuto è pari a € 31,55 (comprensivo di € 0,37 costo pannolini), oltre IVA se dovuta, per ciascun componente il nucleo familiare.**

La Prefettura riconosce, altresì, il valore del pocket money di € 2,50 pro capite/pro die per ciascun ospite accolto, fino a un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Si aggiungono, **se dovuti**, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche:

- il prezzo previsto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), *pari a € 1,63 per migrante, oltre IVA, vale a dire € 149,08 a migrante considerando un turnover pari a 2 all'anno;*
- il costo della scheda telefonica di € 5,00;
- il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche (Allegati 1 -bis).

L'importo massimo, per il periodo considerato, del presente contratto, quindi è pari a € 130.698,60 derivante da euro - somma del pro-capite/pro-die di euro 31,55 + euro 1,63 per la fornitura del kit di primo ingresso, oltre euro 0,027 per la scheda telefonica + 2,50 euro per il pocket money - moltiplicato per 30 posti per 122 giorni.

Pertanto, l'importo massimo stimato per il presente contratto e per il periodo considerato ammonta ad € 130.698,60.

Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12

Cauzione

1. Il gestore presterà garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, per una somma pari al 5 per cento dell'importo contrattuale a garanzia degli adempimenti.
2. Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa la Prefettura di Modena-UTG operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso.
3. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Prefettura di Modena -UTG, sorgerà in capo a quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra impresa in danno di quella contraente.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella presente convenzione. In tal caso, l'ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore una variazione delle prestazioni contrattuali nei limiti del 50% dell'importo del contratto nei termini di seguito indicati:
 - a. un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l'Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
 - b. un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

- c. un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate secondo quanto indicato in tabella A.
3. La Prefettura può procedere a modificare il contratto, oltre a quanto previsto al comma 1, anche nei seguenti casi:
- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) del decreto legislativo n. 36/2023.
- Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 13 bis
Revisione prezzi

Ai sensi dell'art 60 del D. L.gs. 36/2023, il prezzo giornaliero unitario pro-die/pro-capite indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate.

Articolo 14
Decorrenza e durata dell'appalto

1. Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data dell'1.4.2024 e si concluderanno al massimo il 31.7.2024 intendendosi che il contratto sarà risolto anticipatamente, qualora il massimale della soglia di spesa (IVA esclusa) dell'affidamento diretto di € 130.698,60 (centotrentamilaseicentonovantotto/60) - venga raggiunto prima del 31.7.2024, ovvero si rendessero disponibili posti presso i gestori già aggiudicatari del servizio di accoglienza e fatta salva, comunque, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venire meno delle esigenze.
2. Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art.1, la Convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.
3. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante.

Articolo 15
Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione al gestore.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione al gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. Il gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 16

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.119 del decreto legislativo n. 36/2023.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Il gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del R.U.P., impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8 e 9, del decreto legislativo n.36/2023, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120, del decreto legislativo n. 36/2023;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - k) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - l) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114, comma 1 e comma da 7 a 10, del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
3. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
4. Il Gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
5. Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
6. Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 21

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 36/2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 5, del presente contratto;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente contratto e del capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi di ordine generale richiesti dal d.lgs. n. 36/2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto;
 - j) l'inadempimento degli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni spettanti al personale impiegato nell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23

Esecuzione in danno

1. La Prefettura, nel caso in cui il gestore non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico del gestore.

Articolo 24

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al pocket money;
 - per la fornitura di pannolini, sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza del nucleo familiare di riferimento del neonato di età non superiore ai trenta mesi, risultanti dal registro delle



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura.

2. È altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG **B0F31A3610**) della procedura d'appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.
 - b) Il gestore trasmette inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, **previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto**, fatta salva comunque **la sospensione** del termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, il gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. Il gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle prestazioni rese.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 relativamente al rimborso dei materiali, alla facoltà di ritenzione della stazione appaltante ed agli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. Il gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. È fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte del gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. Il gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 30

Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31

Contenzioso

In caso di controversie connesse al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il foro di Modena.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Articolo 32

Imposta di bollo

In materia di imposta di bollo sul contratto d'appalto si applica l'art 18 del Codice e l'Allegato I.4 ivi richiamato.

Le spese per imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico esclusivo del fornitore.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 634/72.

Modena, data protocollo

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. L'Amministrazione

p. L'Impresa

L'Affidatario, dichiara ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di accettare senza eccezioni tutti gli articoli del presente contratto.

L'impresa